



CIRCOLARE N.6

Reggio nell'Emilia, li 7 marzo 2025

Ai Signori e Società in indirizzo

Oggetto: Il versamento della tassa libri sociali anno 2025

Come di consueto, entro il prossimo **17 marzo**, le società di capitali (spa, sapa e srl), sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali (Art. 23, Tariffa DPR n. 641/72).

L'importo da versare è differenziato in base all'ammontare del capitale sociale della società risultante all'01.01 dell'anno per il quale si effettua il versamento:

- euro 309,87 se il capitale è inferiore o pari a 516.456,90 euro;
- euro 516,46 se il capitale supera tale importo.

Non rilevano le variazioni di capitale successive all'01.01.2025.

Il versamento deve essere eseguito tramite Modello F24 con l'indicazione, nella sezione Erario, dei seguenti dati:

- codice tributo 7085;
- anno di riferimento 2025.

L'importo dovuto può essere compensato con eventuali crediti disponibili.

Si segnala che:

- modelli F24 a zero o che presentano compensazioni devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline);
- modelli F24 "a debito" senza compensazione possono essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o dagli istituti bancari (home banking).

La suddetta tassa annuale sostituisce quella di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali ed è deducibile ai fini IRES e IRAP.

Le società costituite dopo l'01.01.2025 sono tenute a versare la tassa annuale (come sopra determinata), esclusivamente mediante bollettino postale (c/c/p n. 6007, intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara) in sede di costituzione.

Presidente Onorario
Carlo Baldi

**Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati**

Francesca Baldi**
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Gabriele Borghi*
Simone Caprari
Luca Carra
Claudia Catellani
Saimon Conconi
Guido Garetini**
Andrea Magnanini
Sara Mandelli*
Nadia Pinelli*
Guido Prati
Niccolò Reggi
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini**
Elena Viappiani

Collaboratori

Ilaria Ballabeni*
Federico Bonomo
Alina Boz
Daniela Canossa
Laura Ceci
Cristina Corradini
Giulia De Biasi
Francesco Ferrari
Licia Grammatico
Paolo Messarra*
Angelo Nastasia
Francesco Patteri
Leonardo Pellati*
Davide Prandi
Valentina Spreafichi
Manuela Tirelli

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione



REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldiandpartners.it

LEGAL

legal@baldiandpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldiandpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Corso Europa, 13
20122 – Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893



Relativamente ad una società costituita a fine 2024, con chiusura del primo esercizio il 31.12.2025, la quale ha già versato la tassa relativa al periodo 2024 con bollettino postale, dovrà provvedere a versare entro il 18.03.2025 quanto dovuto per il 2025, poiché la tassa in esame è dovuta per anno e non per periodo di imposta.

Sono esonerati dal versamento:

- le società cooperative e di mutua assicurazione (in sede di vidimazione dei libri / registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte di una società di persone;
- i consorzi che non assumono la forma di società consortili;
- le società di capitali dichiarate fallite;
- le società sportive dilettantistiche, costituite in forma di società di capitali, senza scopo di lucro, affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva, a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002. L'esonero dovrebbe essere collegato al fatto che l'art. 13-bis, comma 1, DPR n. 641/72 prevede che "gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative". Pertanto, se tali soggetti non devono assolvere la tassa di CC.GG. in sede di vidimazione, gli stessi non sono neppure tenuti al versamento (forfetario) annuale.

REGOLARIZZAZIONE TRAMITE IL RAVVEDIMENTO

L'omesso / tardivo versamento della tassa in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento applicando le seguenti sanzioni ridotte.

Termine regolarizzazione	Sanzione ridotta	
	Violazioni fino al 31.8.2024	Violazioni dall'1.9.2024
Entro 14 giorni dalla scadenza (0,1% per ogni giorno di ritardo)	dallo 0,1% all'1,4% (1% x 1/10)	dallo 0,0833% all'1,1662% (0,83% x 1/10)
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza	1,50% (15% x 1/10);	1,25% (12,5% x 1/10)
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza	1,67% (15% x 1/9);	1,3889% (12,5% x 1/9)
Entro 1 anno (dal 16.3)	3,75% (30% x 1/8)	3,125% (25% x 1/8)
Entro 2 anni (dal 16.3)	4,29% (30% x 1/7)	3,5714% (25% x 1/7)
Entro il termine di accertamento	5% (30% x 1/6)	



L'importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse legale (2,5% dal 1.1.2024 e 2% dal 1.1.2025).

In caso di "tardivo" versamento della tassa, non contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest'ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa.

Si rammenta infine che il versamento:

- della tassa cumulativamente agli interessi va effettuato tramite il mod. F24;
- della sanzione va effettuato tramite il mod. F23 riportando i seguenti dati:

campo 6	codice ufficio "RCC"
campo 9	causale "SZ"
campo 10	anno di riferimento della tassa ("2025", "2024" ecc.)
campo 11	codice tributo "678T"

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.


BALDI&PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALIS